



Regione Lombardia

DECRETO N. 6767

Del 15/05/2025

Identificativo Atto n. 57

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

MODIFICA DEL DECRETO N. 3448 DEL 14/03/2025 "APPROVAZIONE DELLE "DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA 2025" RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI TIPI DI INTERVENTO ISTITUITI DAL REG. (UE) N. 2021/2015"

L'atto si compone di pagine di cui
pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONI PAGAMENTI FEASR e FEAGA

VISTI:

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020.
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.



Regione Lombardia

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- DM 30.12.2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".
- Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto legislativo del 23/11/2023 n. 188 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 30 marzo 2023, n. 0185145 "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"



Regione Lombardia

- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 15 dicembre 2023, n. 0147634 recante "Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti."
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 26 febbraio 2024 n. 093348 recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027."
- Circolare Agea Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 recante "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115".
- Circolare Agea Coordinamento n. 20232 del 17/03/2023 recante "Per le modalità di Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 a norma del Reg. (UE) 2021/20115".
- Circolare Agea Coordinamento n. 26880 del 12/04/2023 recante "Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115".
- Circolare Agea Coordinamento n. 26882 del 12/04/2023 recante "Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni".
- Circolare AGEA Coordinamento n. 96325 del 19/12/2024 "Aggiornamento della Circolare Agea 2024.21371 del 14 marzo 2024 – Domanda Unificata, domanda PSR a superficie vecchia programmazione 2025 e Piano di coltivazione grafica. Atto unico".

RICHIAMATO il decreto n. 3448 del 14/03/2025 "Approvazione delle "Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2025" riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei tipi di intervento istituiti dal Reg. (UE) n. 2021/2015";

VISTI

- il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 18 marzo 2025 n. 110851 recante "Modifica agli articoli 17 e 30 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e al "Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione" e modifica all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, recante "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi";



Regione Lombardia

- la Circolare dipartimentale MASAF n. 211447 del 13/05/2025, avente ad oggetto "Richiesta di chiarimenti Eco-schema 5";
- il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 13 maggio 2025 n. 210400, avente per oggetto "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025";
- la Circolare Agea Coordinamento n. 39030 del 14/05/2025, avente per oggetto "Domanda unificata interventi (SIGC) – Proroga termini campagna 2025";

RITENUTO, alla luce delle modifiche introdotte dagli atti sopra citati in merito alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2025, di modificare il decreto n. 3448 del 14/03/2025 come segue:

- **Al paragrafo 3.3 3.3** "Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)", al secondo capoverso, aggiungere in fondo all'elenco:
PD 05- Eco-schema 4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
 1. Riconoscimento colturale;
 2. Verifica avvicendamento biennale;
- **Il paragrafo 4.1** è sostituito dal seguente "Per l'annualità 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM n. 210400 del 13 maggio 2025, la domanda unica di pagamento è presentata all'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale dell'agricoltore entro il 16/06/2025."
- **Il paragrafo 4.6** ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'Art. 1, comma 2 e comma 3 del DM n. 210400 del 13 maggio 2025, alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine 16/06/2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188. Le domande e le modifiche presentate oltre l'11/07/2025 termine ultimo per la presentazione tardiva, sono irricevibili";
- **al paragrafo 5.4.1** "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-schema 1)":
 - a) Il capoverso che recita "I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili, necessari per il pagamento dell'eco-schema, sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Pertanto, entro la medesima data, gli agricoltori devono eseguire, ove necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti. Conseguentemente, eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo tale data non producono effetto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in esame" è sostituito dal seguente:
" I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al termine del periodo di osservazione dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN. Conseguentemente, eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo tale data non producono effetto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in esame";



Regione Lombardia

- b) Il capoverso che recita "Il periodo di osservazione, per l'anno di domanda 2025, è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione" è sostituito dal seguente:

"Ai sensi del DM 110851 del 18/03/2025, Il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione";

- c) Il capoverso che recita "Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 10 UB riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM n° 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga" è sostituito dal seguente:

"Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite. Il rispetto dell'impegno di pascolamento è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

La dichiarazione "capi al pascolo" di cui all'allegato 1 del DDS 635 del 2023, dovrà essere compilata entro la data ultima di presentazione anche tardiva della domanda unica e successivamente integrata e/o aggiornata entro il 31/12 dell'anno di domanda";

- **al paragrafo 5.4.5.1** "Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco-schema 5) – LIVELLO 1" il capoverso che recita "In conformità a quanto riportato dalla Circolare Agea 57312 del 22/07/2027, non sono ammissibili a pagamento le parcelle richieste con una superficie minore di 0,25 ettari contigui o con una larghezza minore di 20 metri" è sostituito dal seguente:

"Come riportato nella Nota Masaf 211447 del 13/05/2025, I limiti dimensionali stabiliti dall'art. 21 del DM 660087 del 23 dicembre 2023, così come modificato dal DM 289235 del 28 giugno 2024, interessano esclusivamente il livello 2 dell'eco-schema 5, sia per le colture arboree che per le superfici a seminativo, essendo infatti richiamati al comma



Regione Lombardia

4 (a) per le superfici con colture arboree, e al comma 6 (c) per le superfici a seminativo. Pertanto, tali limiti dimensionali non si applicano al livello 1 dell'eco-schema 5, relativo alla destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo”;

- **al paragrafo 5.5.8** “Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione”, il capoverso che recita “L'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato” è sostituito dal seguente:

“L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilità, in caso di difficoltà derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purché al secondo anno consecutivo di autorizzazione. Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in APV deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'APV è al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo. Tale dichiarazione va allegata in Domanda in fase di presentazione”;

DATO ATTO che le restanti parti del provvedimento restano invariate;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

RICHIAMATI:

- Il D.P.R 1° dicembre 1999, n. 503, “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”.
- Il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
- Il DM n. 162 del 12 gennaio 2015 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1° dicembre 2018, – “Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis” - Certificato Antimafia.



Regione Lombardia

ATTESO che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegate disposizioni si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento;

VISTI

- la DGR n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 "Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127";
- la DGR n. XII/546 del 03/07/2023 "VIII Provvedimento Organizzativo" che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura;
- la DGR n. XII/628 del 13/07/2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023", che assegna dal 15/07/2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura "Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA";

DECRETA

recepisce le premesse,

1. di modificare le "Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di aiuto 2025", approvate con D.D.S. n. 3448 del 14 marzo 2025, come segue:
 - **Al paragrafo 3.3 3.3** "Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)", al secondo capoverso, aggiungere in fondo all'elenco:
PD 05- Eco-schema 4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
 1. Riconoscimento culturale;
 2. Verifica avvicendamento biennale;
 - **il paragrafo 4.1** è sostituito dal seguente "Per l'annualità 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM n. 210400 del 13 maggio 2025, la domanda unica di pagamento è presentata all'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale dell'agricoltore entro il 16/06/2025."
 - **al paragrafo 4.6**, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'Art. 1, comma 2 e comma 3 del DM n. 210400 del 13 maggio 2025, alle domande e alle



Regione Lombardia

modifiche presentate oltre il termine 16/06/2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188. Le domande e le modifiche presentate oltre l'11/07/2025 termine ultimo per la presentazione tardiva, sono irricevibili";

- **al paragrafo 5.4.1** "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-schema 1)":

a) il capoverso che recita "I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili, necessari per il pagamento dell'eco-schema, sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Pertanto, entro la medesima data, gli agricoltori devono eseguire, ove necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti. Conseguentemente, eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo tale data non producono effetto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in esame" è sostituito dal seguente:

"I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al termine del periodo di osservazione dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN. Conseguentemente, eventuali correzioni/aggiornamenti eseguiti dopo tale data non producono effetto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in esame";

b) il capoverso che recita "Il periodo di osservazione, per l'anno di domanda 2025, è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione" è sostituito dal seguente:

"Ai sensi del DM 110851 del 18/03/2025, Il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione";

c) il capoverso che recita "Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 10 UB riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM n° 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga" è sostituito dal seguente:

"Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione



Regione Lombardia

che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite. Il rispetto dell'impegno di pascolamento è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

La dichiarazione "capi al pascolo" di cui all'allegato 1 del DDS 635 del 2023, dovrà essere compilata entro la data ultima di presentazione anche tardiva della domanda unica e successivamente integrata e/o aggiornata entro il 31/12 dell'anno di domanda";

- **al paragrafo 5.4.5.1** "Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco-schema 5) – LIVELLO 1" il capoverso che recita "In conformità a quanto riportato dalla Circolare Agea 57312 del 22/07/2027, non sono ammissibili a pagamento le parcelle richieste con una superficie minore di 0,25 ettari contigui o con una larghezza minore di 20 metri" è sostituito dal seguente:
"Come riportato nella Nota Masaf 211447 del 13/05/2025, I limiti dimensionali stabiliti dall'art. 21 del DM 660087 del 23 dicembre 2023, così come modificato dal DM 289235 del 28 giugno 2024, interessano esclusivamente il livello 2 dell'eco-schema 5, sia per le colture arboree che per le superfici a seminativo, essendo infatti richiamati al comma 4 (a) per le superfici con colture arboree, e al comma 6 (c) per le superfici a seminativo. Pertanto, tali limiti dimensionali non si applicano al livello 1 dell'eco-schema 5, relativo alla destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo";
- **al paragrafo 5.5.8** "Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione", il capoverso che recita "L'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato" è sostituito dal seguente:
"L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilità, in caso di difficoltà derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purché al secondo anno consecutivo di autorizzazione. Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. In caso di utilizzo del materiale di



Regione Lombardia

propagazione proveniente da sementi in APV deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'APV è al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo. Tale dichiarazione va allegata in Domanda in fase di presentazione";

2. di dare atto che le restanti parti del provvedimento restano invariate;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>)

Il Dirigente della Struttura Servizio Tecnico e
Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA

PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.